COMUNE DI MASSIOLA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 37- 28895 MASSIOLA(VB)

Telefono: (+39) 0323.887922

Email: protocollo@comune.massiola.vb.it PEC: comune.massiola.vb@legalmail.it

Web: http://www.comune.massiola.vb.it

Ordinanza n 5/2025 del 13/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DISATTIVAZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI A FUNE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.(gia preceduta dall'avviso del 17-01-2025)

IL SINDACO e l'Ufficio Tecnico

PRESO ATTO del Rapporto Amministrativo ex art. 27 DPR 380/2001, redatto dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Nucleo di Omegna, pervenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale in data 18.12.2024 protocollo n. 3361, avente oggetto Segnalazione in merito a presenza di impianti per teleferiche realizzati nel comune di Valstrona (VB), con alcune stazioni nel Comune di Massiola (VB);

VISTE le normative sugli impianti per palorci telefori, fili a sbalzo e piccoli impianti montani di cui Legge N. 403 del 1907, Regio Decreto N. 829 del 1908, Decreto Ministeriale del 12-12-1935 n. 3584, il DPR N. 771 del 1955, e D.M. 06-05-1972, e s.m.i.;

VISTI gli articoli della Legge Regione Piemonte n. 4 del 10 febbraio 2009 e il Regolamento di attuazione del 20 settembre 2011, n. 8/R, e s.m.i.;

VISTE le note del Ministero dell'Interno concernente decreti ministeriali, circolari, voti cfat, lettere del ministero e norme uni riguardanti la regolamentazione tecnica degli impianti funiviari e nonchè la pericolosità della presenza di fili nel rispetto della navigazione aerea;

VERIFICATO che le autorizzazioni rilasciate per i suddetti impianti sono scadute da oltre 20 anni e non sono state oggetto di rinnovo da parte dei proprietari e quindi non sono state autorizzate proroghe al mantenimento degli stessi;

CONSIDERATO che gli impianti non autorizzati possono costituire grave pericolo per la pubblica incolumità e per la navigazione aerea;

RITENUTO necessario e urgente a tutela della pubblica e privata incolumità, effettuare la dismissione di tali impianti a cura di chi di dovere e sotto direzione tecnica qualificata, fatte salve le eventuali autorizzazioni di Legge;

PRESO ATTO CHE

- alcuni di questi impianti si trovano a quote elevate e che la stagione invernale ha impedito le lavorazioni necessarie alla rimozione;
- in data 14-04-2025 la Provincia ha inviato alle sedi dei Comuni interessati, la documentazione inerente alla normativa di riferimento ed all'iter applicabile in caso di sanatoria di suddetti impianti, ed è stata recepita agli atti al prot. 1003 del 14-04-2025;

RITENUTO che sussistono i requisiti della:

– contingibilità, in quanto gli impianti ancora esistenti ed irregolari richiedono ulteriori tempi per la rimozione in sicurezza e l'eventuale messa a norma;

– urgenza, per la situazione di potenziale danno della vivibilità e viabilità urbana ed aerea, nonché dell'ambiente e dell'igiene pubblica, oltre a potenziali rischi all'incolumità e sicurezza dei cittadini;

pertanto si rende necessario, nelle more dell'adozione di una più organica regolamentazione della materia, consentire **90 giorni a partire dalla data dell'ordinanza** al fine di poter valutare, con la documentazione messa a disposizione dalla Provincia, le misure idonee da applicare a tali impianti;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il presente documento non contiene dati personali;

Visto l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

" la disattivazione e rimozione impianti a fune su tutto il territorio comunale" come gia indicato nell'avviso del 17/01/2025, per da effettuarsi entro **90 giorni a partire dalla data dell'ordinanza** senza soluzione di continuità.

AVVERTE

Che contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Che se non si adempiesse all'ordinanza entro il termine stabilito, il Comune provvederà direttamente con rivalsa di spese e trasmetterà rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. (ove ricorra il caso);

Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;

Che la vigilanza dell'esatta osservanza della presente Ordinanza è in carico a tutto il Personale facente parte delle Forze dell'Ordine.

Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;

Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, nonché richiesta di permessi di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 sempre s'è l'opera risulta conforme al vigente strumento urbanistico e abbia un diritto reale (titolo di proprietà);

DISPONE l'invio della presente ordinanza, per il controllo dell'esecuzione della stessa:

- ➢ Al Nucleo Carabinieri Forestale di Omegna
- ➢ Alla Stazione Carabinieri di Omegna
- ➢ all'Ufficio Tecnico Comunale

al fine di portare a conoscenza il maggior numero di cittadini la pubblicazione:

- ➢ sul sito del Comune – www.comune.massila.vb.it –
- ➢ nelle informazioni del Comune di MASSIOLA, sezione relativa ordinanze sindacali

MASSIOLA li 13/05/2025

il SINDACO

Renzo Albertini

Renzo Albertini

Il tecnico edilizia Privata

Arch Gianluca Di Benedetto

COMUNE DI MASSIOLA - PROV. V.C.O.